

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI –Sars-Covid-2

Tra la Regione e le Organizzazioni Sindacali dei Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni rappresentative a livello regionale, SUMAI, FESPA, FEDERAZIONE CISL MEDICI, UIL FPL

RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.– triennio 2016-2018, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 31/03/2020 e in particolare l'art.3 p.4 (Livelli di contrattazione);
- L'Art.4 dell'A.C.N. che ha inserito tra i compiti previsti per i medici specialisti ambulatoriali interni la partecipazione agli obiettivi di politica sanitaria nazionale in particolare alla lettera "B" la citata clausola contrattuale fa riferimento alla realizzazione di quanto riportato nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) 2017-2019, ed impegna le Regioni nell'ambito degli AA.II.RR. ad individuare il modello organizzativo necessario a garantire l'erogazione e la fruibilità delle vaccinazioni anche con il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali interni, prevedendo l'inserimento delle vaccinazioni e delle attività ad esse collegate tra i compiti individuati per detti professionisti.
- L'art 41 comma 4 (Programmi e progetti finalizzati) e l'Allegato 3 p.6 dell'ACN (nomenclatore tariffario e prestazioni di particolare interesse) che prevedono rispettivamente l'esecuzione da parte degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni di prestazioni di particolare interesse professionale (P.P.I) finalizzate anche al raggiungimento degli obiettivi di politica sanitaria e la loro remunerazione.

VISTI

- L'art 1, commi da 457 a 467, della legge 30.dicembre 2020, n. 178" Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione, demandandola alle regioni e provincie autonome;
 - il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 del 12 dicembre 2020;
 - La Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione";
-



- il “Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interne “ siglato il 16. 03. 2021;
- il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021, n.69 “ *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*” che, all’art 20-Vaccini e farmaci, dispone che , ai fini dell’attuazione del Piano Nazionale Vaccinale Anti-Covid, e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, Le Regioni possono coinvolgere anche i medici Specialisti Ambulatoriali convenzionati interni;

PREMESSO che è necessario implementare a livello territoriale in conformità alle raccomandazioni nazionali l’offerta vaccinale su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e coinvolgere il maggior numero di medici e professionisti possibili che si prendano carico della somministrazione dei vaccini e delle attività connesse ;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ritiene che si debba promuovere su tutto il territorio regionale una capillare comunicazione ai cittadini, definita direttamente dalla Regione, in accordo anche con la partecipazione della Federazione degli Ordini dei Medici e Odontoiatri e le OOSS della Medicina Generale e degli Specialisti ambulatoriali, il cui obiettivo deve essere l’omogeneità delle informazioni e valorizzazione degli attori coinvolti;

RILEVATO che il Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interne del 16. 03. 2021 rinvia a provvedimenti nazionali urgenti per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalle vaccinazioni;

PRESO ATTO CHE il Sindacato degli Specialisti Ambulatoriali (SUMAI Abruzzo) aveva già manifestato la propria volontà di partecipare alla campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 al fine di concorrere ad assicurare l’ottimale realizzazione e l’andamento della stessa;

Il Direttore del Dipartimento Sanità
e le OO.SS. della specialistica ambulatoriale concordano quanto segue

Il presente accordo definisce le modalità di partecipazione dei medici specialisti ambulatoriali interni
alla Campagna Vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19

Art 1 – contesto applicativo

1. La Partecipazione dei Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni alle attività di somministrazione del Vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 si inserisce nell’attività vaccinale regionale coerente con il Piano Strategico Nazionale ANTI SARS-CoV-2/COVID-19, strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio.

Art 2 – incarico

1. I Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni incaricati con contratto a tempo indeterminato e determinato partecipano su base volontaria e a richiesta dell'Azienda alle attività di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 e alle attività ad essa correlate.
2. Il coinvolgimento dei Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni su base volontaria può avvenire, previo accordo con lo specialista, sia durante l'orario di servizio che mediante l'attribuzione di un orario aggiuntivo, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.
3. L'attività di vaccinazione durante l'orario di servizio organizzata dall'Azienda in accordo con lo specialista non deve incidere sulle liste di attesa.

Art 3 – attività vaccinale

1. Previo Accordo Attuativo con le AA.SS.LL. e le rappresentanze sindacali i Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni possono svolgere l'attività vaccinale:
 - presso le sedi vaccinali organizzate e/o individuate dalle AASSLL, che possono anche coincidere con la normale sede di lavoro individuata dalla lettera di incarico;
 - al domicilio dei pazienti non deambulanti;
 - quali componenti delle squadre di vaccinatori itineranti;
 - in qualsiasi altro contesto organizzativo, messo a disposizione dalle AASSLL o da altra amministrazione Pubblica o Ente autorizzato, quale punto vaccinale.
2. L'attività vaccinale può essere svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'A.C.N.:
 - durante l'orario di servizio;
 - mediante l'attribuzione di un orario aggiuntivo dedicato esclusivamente all'attività vaccinale.
3. Qualora lo specialista ambulatoriale convenzionato interno, per esigenze organizzative delle AASSLL, sia chiamato a svolgere l'attività vaccinale fuori dalla normale sede di lavoro contrattuale così come individuata dalla lettera di incarico, ad eccezione dei centri vaccinali localizzati nello stesso comune, l'attività della sede di lavoro, sarà riconosciuta come attività esterna con applicazione addizionale, sia durante l'orario di servizio che in orario aggiuntivo, di quanto previsto dall'art 32 dell'ACN.
4. L'attività deve essere svolta dallo specialista ambulatoriale convenzionato interno nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute degli operatori e dei pazienti. La ASL è tenuta a mettere a disposizione del medico specialista ambulatoriale, per lo svolgimento dell'attività vaccinale, tutto il materiale occorrente e idoneo personale di supporto.

Art 4 Acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica

1. Per l'acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica che il paziente è tenuto a rilasciare al punto vaccinazioni al momento della somministrazione del vaccino, il medico specialista ambulatoriale si avvale anche del personale amministrativo/infermieristico della ASL presente nella sede vaccinale.
-



2. Il Medico specialista ambulatoriale rilascia al paziente la certificazione dell'avvenuta vaccinazione su modulistica fornita dalle Aziende, conforme alle prescrizioni regionali e nazionali.

Art 5 Aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale

1. I Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni che partecipano alla campagna vaccinale sono tenuti a garantire l'aggiornamento, in tempo reale, dell'"Anagrafe vaccinale", ai sensi della normativa vigente avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione/ASL.
2. Ciascuna somministrazione (prima e seconda dose), unitamente alla categoria target ed ai dati richiesti dalla vigente normativa in materia, dovrà essere registrata sulla relativa sezione della piattaforma messa a disposizione dalla Regione/ASL.
3. L'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale rappresenta condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna vaccinale.

Art 6 – Trattamento economico

1. Al Medico specialista ambulatoriale convenzionato interno a tempo indeterminato e determinato spetta il seguente trattamento economico:

A. in caso di prestazione dell'attività vaccinale **in orario di servizio**:

- il trattamento economico orario correntemente corrisposto relativo all'incarico in atto il trattamento economico di € 6,16 per ciascuna inoculazione vaccinale come indicato nel protocollo d'Intesa in combinato disposto con l'art 41 comma 4 e dell'allegato 3, quale P.P.I.
- il trattamento economico di cui all'art 32 dell'ACN del 31/03/2020 se l'attività è svolta fuori dalla sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna) ad eccezione degli centri vaccinali localizzati nello stesso comune della lettera di incarico.

In considerazione dello specifico finanziamento previsto dal Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interne siglato il 16. 03. 2021, citato in premessa, per la copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione delle vaccinazioni da parte dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati, in nessun caso i fondi di cui ai precedenti punti 1,2,3 potranno essere prelevati dalla quota detta "variabile", meglio definita dall'art 43 dell'ACN, né dal fondo "di ponderazione

B. in caso di effettuazione dell'attività vaccinale **in orario aggiuntivo dedicato** esclusivamente a tale attività:

- il trattamento economico per l'orario aggiuntivo pari a € 45 per ora al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico delle Aziende, ai sensi dell'ACN 31/03/2020;
- il trattamento economico ai sensi dell'art 32 ACN 31/03/2020 se l'attività è svolta fuori dalla sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna) ad eccezione dei centri vaccinali localizzati nello stesso comune della lettera di incarico.

I compensi di cui al presente articolo sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende.



Art 7 Copertura assicurativa

La copertura assicurativa contro i rischi derivanti dagli incarichi di cui all'articolo 52 dell'ACN 31/03/2020 è integralmente estesa alle attività di cui al presente Accordo regionale.

1. La Regione o le Aziende dalla stessa delegate, provvederanno a formalizzare la lettera di incarico, previo assenso dello specialista interessato.

Art 8 efficacia dell'accordo

Il presente accordo integrativo regionale ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SANITA' Dott. [REDACTED]

SUMAI. – Dott. [REDACTED]

FESPA– Dott. [REDACTED]

FEDERAZIONE CISL MEDICI – Dott.ssa [REDACTED]

UIL FPL D dott. [REDACTED]
